

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXV - N.3/2015







La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

### **SOMMARIO** Il Direttore ..... 3 Sono un Avvocato 3 Intervista al Presidente dr. Ersilio Secchi 4 8 La responsabilità contrattuale e il principio dell'utilità dei contraenti Niente di nuovo ... 9 Lettera all' Avv. Prof. Bruno Furlani ..... 10 Contratto di Lavoro a tempo indeterminato a Tutele Crescenti " 10 Giurisprudenza Deontologica C.N.F. 15 Il mobbing e il bullismo 18 L'incredibile sentenza del Giudice di Pace di Roma 19 L'abito non fa ... il convento ..... 20 Recensione 21 Cerco/offro ..... 21 In giro per mostre ..... 22

### TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile RENATO COGLIATI

Stampa:

MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



### **II Direttore**

Questo numero precede il compimento del XXV° di pubblicazione di "Toga Lecchese".

Rimandiamo al numero di febbraio 2016 la ricorrenza godendoci questo numero che abbiamo cercato nell'attesa di rendere il più possibile vivo ed interessante.

Buona lettura.

Renato Cogliati

### Sono un Avvocato

Sono quello da cui vieni quando sei nei guai, quando sei arrabbiato, quando hai un problema e non sai dove sbattere la testa. Sono quello che ti apre la porta di studio quando non ne puoi più del tuo matrimonio, quando lui/lei ti ha lasciato, quando ti pignorano casa, quando non paghi i tuoi debiti e quando i tuoi debitori non pagano te. Sono quello che viene svegliato alle tre del mattino perché ti sei fatto fermare in stato di ebbrezza, che salta la comunione del nipotino perché ti hanno fissato l'interrogatorio il sabato mattina, che non vede il saggio di danza della figlia perché la tua udienza finisce alle dieci di sera. Sono quello che sta dalla tua parte quando gli altri ti vorrebbero linciare, che ascolta le tue cazzate quando nemmeno tua madre ne vuole più sapere di te. Sono quello che per fare il suo lavoro ha studiato tanti anni, poi ha fatto una pratica faticosa e spesso gratuita, e dopo di nuovo l'esame, la gavetta, l'incertezza, la paura, la responsabilità e l'aggiornamento continuo. Sono quello che per andare a lavoro ogni giorno paga: l'affitto, le bollette, la macchina, la segretaria, la carta, le marche da bollo, il caffè per stare svegli a studiare. Sono quello che ti fa uscire da studio anche se non hai versato quanto dovuto, mentre nemmeno al discount ti fanno portare via un litro di latte senza averlo pagato. Sono quello che quando gli sparano alle spalle in un tribunale, in una mattina di inizio primavera, lo pensano solo gli altri Avvocati, perché sono tutti preoccupati del magistrato e delle misure di sicurezza. Sono un Avvocato, forse lo sono sempre stato, anche prima di cominciare a esercitare, e sicuramente lo sarò tutta la vita, anche quando non metterò più piede in tribunale. Sono un Avvocato, e prima di usare questa parola senza sapere quanta sostanza c'è dentro, quanta fatica e passione c'è dietro, ecco prima di usare questa parola devi pensare. Poi magari taci che è meglio.

Sara Fusi



### Intervista al Presidente del Tribunale dr. Ersilio Secchi

Il dott. Ersilio Secchi è nato a Milano il 5 luglio 1953 dopo la laurea in giurisprudenza conseguita con lode presso l'Università Cattolica di Milano, divenuto magistrato, nel 1979 viene destinato al Tribunale civile di Milano con funzioni di giudice.

Oltre alla sua attività professionale principale, ha mantenuto legami con l'università in veste di docente .

Nel 1989 é tra i soci fondatori della Associazione "Medicina e Diritto", gruppo di studio interdisciplinare di avvocati, magistrati, medici legali e assicuratori per la ricerca e lo studio sul danno alla persona e sulla responsabilità medica.

E' autore di pubblicazioni nella materia tra le quali "II danno biologico, patrimoniale, morale" - Giuffrè Editore 1996, II edizione, "La responsabilità medica" - Giuffrè Editore 2010, "La c.t.u. nel processo civile" - Giuffrè Editore 2011.

Ha pure svolto attività di aggiornamento e formazione in ordine ai profili di responsabilità medico-legale degli operatori sanitari su richiesta di istituzioni pubbliche (Provincia autonoma di Bolzano, A.S.L. di Treviso) e di enti ospedalieri.

Dal settembre 1999 all'agosto 2008 è stato professore a contratto di Istituzioni di diritto privato (corso di laurea in economia aziendale) presso l'Università Bocconi di Milano.

### Nel gennaio 2000 ho assunto le funzioni di Consigliere presso la Corte d'appello di Milano.

Dal febbraio 2008 è stato destinato alla Prima sezione civile della stessa Corte. E' stato relatore in numerosi convegni in Italia e all'estero e i suoi contributi sono regolarmente pubblicati sulla Rivista "Medicina e Diritto", Maggioli Editore E' presidente di sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia

Dall'8 giugno 2015 è Presidente del Tribunale di Lecco Presidente, benvenuto a Lecco anche dalla "Toga Lecchese".

Grazie.

### Con quale stato d'animo si è avvicinato a questo prestigioso incarico?

Come ho avuto già occasione di dire parlando in alcuni consessi lecchesi a cui mi è stata data l'occasione di intervenire, ho maturato la scelta di concorrere a un ufficio direttivo dopo 36 anni di esercizio della giurisdizione e, per tale via, ho deciso di dedicare le mie energie e di mettere a disposizione l'esperienza maturata sul campo nella conduzione di un ufficio, consapevole di quelle che sono oggi le difficoltà in cui si deve muovere un capo di ufficio. La fisionomia della conduzione di un ufficio è profondamente cambiata. Nel senso che. almeno fino a un decennio fa il Capo di ufficio, il Presidente del Tribunale, il Presidente di Corte è sempre stato considerato un primus inter pares, cioè un giudice più esperto che, in forza della sua esperienza veniva posto a capo di una struttura con funzione di coordinamento e in senso lato di controllo sulla attività dei colleghi. Almeno da un decennio a questa parte è mutata completamente la posizione del Capo dell'Ufficio, che rimaneva in quella prospettiva del tutto un Magistrato, e si è cominciata a delineare la figura professionale del Capo Ufficio come manager. Figura alla quale occorre dire che la maggior parte dei giudici non era preparata e in parte non lo è ancora certamente questo vale per me, che non ho avuto precedente esperienza di tipo gestionale-amministrativo. Ma tant'è questa è la prospettiva in cui i responsabili degli Uffici sono chiamati a muovere, che non rinnega quella precedente di cui ho parlato di un dirigente come primus inter pares ma, semmai la integra. Naturalmente per assumere questa funzione di managerialità nella conduzione degli Uffici occorre ricostituirsi del tutto professionalmente e quindi con molta umiltà mi sono messo a "studiare" e ad imparare e confido in questa attività che è ancora in corso di poter contare sulla collaborazione corale di tutti i partecipi dell'Ufficio e in senso più lato di tutti gli utenti del sevizio Giustizia di Lecco in cui si collocano anzitutto gli avvocati. Quanto poi alla prospettiva specifica del venire a Lecco, devo dire che la scelta è stata favorita non solo dalla vacanza del posto, che è una variabile indipendente, ma anche dal mio legame con il territorio rappresentato dal fatto che tutta la mia infanzia, adolescenza e giovinezza si sono consumate, in senso buono, nelle vacanze estive in un paese della montagna lecchese che è Esino Lario, e quindi sotto questo profilo per me il venire a Lecco è stato un gradito ritorno.

### Quali sono state le sue prime impressioni e in che situazione ha trovato il Tribunale?

Mi era stato detto e, d'altronde i documenti che avevo consultato - prima di tutto l'esame delle statistiche e gli studi sulle performance dei Tribunali lo confermavano - che avrei avuto l'opportunità di entrare in un Ufficio che si situava al vertice dei Tribunali italiani in quanto a performance come si dice oggi,cioè con riguardo alla capacita di rendere il proprio servizio con qualità ed efficienza. Ed in effetti l'alta posizione nelle graduatorie delle prestazioni del Tribunale di Lecco mi era nota. Mi era anche stato detto che avrei trovato un ambiente tranquillo da un lato e collaborativo dall'altro, dove il termine collaborazione si riferisce in modo particolare alla disponibilità dei legali a lavorare in sinergia con i magistrati. Mi è stato prospettato e descritto il Foro di Lecco come un Foro di professionisti di elevata qualità e soprattutto usi e vogliosi di collaborare, ovviamente non lesinando le critiche costruttive quando queste sono necessarie, con chi è preposto alla conduzione del Tribunale. Debbo dire che, anzitutto sul piano umano, queste attese, sia sul versante dei colleghi, sia su quello degli avvocati con i contatti formali ed informali che ho avuto sin dai primi giorni non hanno ricevuto altro che conferme.





#### Una domanda impegnativa: se potesse cambiare qualcosa nella Giustizia italiana,come interverrebbe?

La domanda è indubbiamente impegnativa, anche perché le cose da cambiare sono più d'una; interverrei sostanzialmente sul piano della semplificazione legislativa, perche uno dei problemi con i quali tutti gli operatori della Giustizia si misurano specularmente - giudici da un lato e legali dall'altro - è proprio quello della complessità del quadro normativo che è andato arricchendosi di sovrapposizioni. Certo vi è un'ipertrofia, o come anche si dice bulimia legislativa. La legislazione sconta spesso il peccato di origine di essere emergenziale, soprattutto lo vediamo nei provvedimenti del processo, sia civile sia penale; è dettata dall'emergenza. Capita il caso che suscita lo sconcerto nell'opinione pubblica e quindi si rimedia. Questa legislazione emergenziale è fonte spesso di norme non sufficientemente meditate. anzitutto sotto il profilo del coordinamento con le disposizioni che, non essendo investite dall'intervento riformatore, rimangono in vigore. Questo stratificarsi di formazione di precetti è certamente uno dei motivi che rendono poi difficile all'interprete destreggiarsi in una selva dalla quale non viene eliminato "il troppo e il vano" e aumentano anche la possibilità di errore. Quindi una vera semplificazione normativa (si è tentato in passato di farla, ma credo che i risultati non siano certo all'altezza delle attese) sarebbe la prima necessità. Dopo di questo certamente una migliore distribuzione delle energie lavorative e dei mezzi. Ci si lamenta molto e spesso a ragione del fatto che la Giustizia nel suo insieme non dia una risposta con i caratteri di tempestività che devono caratterizzarla, ma ciò è dovuto in buona parte al fatto di appesantire la domanda giudiziaria di istanze improprie. Si deve continuare secondo me sul piano della degiurisdizionalizzazione e quindi dell'ampliamento di strumenti, di tipo amministrativo convenzionale, che approntino procedure alternative al contenzioso. Quindi non si tratta affatto di ridimensionare - ovviamente si discute anche del numero degli avvocati che da noi è significativamente elevato, se paragonato con quelli degli altri Stati. Ma

tant'è questa è la situazione, il potenziamento di misure alternative al contenzioso vede in prima linea gli avvocati e il loro ruolo. Dopodiché si dovrà anche porre mano a una riforma seria della professione forense nella quale può cominciare anche a discutersi di numero chiuso perché è perfettamente inutile secondo me che si continui a collocare sul mercato una pletora di legali in capo ai quali poi si suscitano legittime attese quando poi il mercato non è in grado di assorbire le loro energie lavorative. Queste sono le prime cose a cui porre mano, in capo a tutto ci deve poi essere un serio esercizio del potere disciplinare in tutti i corpi professionali che godono di una giurisdizione "domestica". Ciò deve intendersi sia con riguardo ai Magistrati, sia con riguardo all'esercizio del potere disciplinare da parte degli ordini professionali. lo sono sempre stato contrario a una legislazione dei sospetti o della sfiducia programmatica, ad esempio critico la decisione di una rotazione indiscriminata dei giudici dopo i dieci anni. Si è voluto fare così senza contare che in talune situazioni l'esercizio automatico di guesta rotazione ha creato danni per la perdita, per così dire, di una memoria storica rappresentata dalla giurisprudenza di una sezione. Ciò si è verificato, per esempio, in Corte d'Appello a Milano. lo sono arrivato alla prima sezione civile della Corte in un momento in cui, per l'applicazione della norma dell'ultradecennalità, sei colleghi sui dodici della sezione, che vi si trovavano da almeno dieci anni, si sono trovati nella necessità di cambiare. Ebbene, tutto questo, esercitato senza gradualità, ha portato alla dispersione di professionalità, di un patrimonio di competenze che è stato rimpiazzato non senza difficoltà nel tempo. Tutto questo lo dico perché mi sono detto fautore di un rigore nell'esercizio del potere disciplinare e d'altro canto, ho stigmatizzato l'automatismo indiscriminato di queste norme. Allora occorre evitare che attraverso il ricorso a norme che elevano a sospetto tutto ciò che invece va verificato caso per caso, si sollevino gli organi disciplinari da guella che è la loro precipua funzione, di stabilire cioè caso per caso dove l'abuso c'è e intervenire. Pur apprezzando forme di rotazione che ci devono essere per evitare incrostazioni di potere e sclerotizzazioni di giurispruden-

ze che diventano un alibi alla pigrizia mentale, ritengo che in nessun caso norme come quelle di rotazione automatica non debbono diventare alibi per non intervenire nei casi concreti di abusi, sceverando il grano dal loglio, come si dice, e insieme salvaguardando quelle situazioni in cui una continuità nell' esercizio della giurisdizione possa esercitarsi senza pregiudizio di sorta nè per la trasparenza dei rapporti nè per l'evoluzione della giurisprudenza.

#### Presidente ora, se mi permette qualche domanda di profilo personale:

Prego

#### L'essere Magistrato ha una connotazione particolare?

Essere Magistrato per me ha significato una scelta, parlo di me proprio perché la domanda è rivolta alla mia persona. Debbo dire che questa scelta è stata una scelta di legalità., che però va calata nel contesto storico in cui è stata operata. lo sono un sessantenne, ho compiuto 62 anni e quindi ho frequentato il liceo negli anni della contestazione, nel '68 avevo 15 anni, ero fra i "piccoli" del '68. Non ne ero certamente un protagonista, ma ho visto muovere i primi passi alla "contestazione", ho frequentato il liceo a Milano quindi mi sono trovato nell'occhio del ciclone, per così dire e ho fatto una scelta, che era quella di stare dalla parte della legalità e dello Stato, il che non voleva dire evidentemente respingere quanto di buono ci fosse in determinate istanze di rinnovamento, ma rifiutare metodi e prassi che in quei tempi erano improntate a notevole violenza, sia verbale, sia concettuale, financo fisica. Purtroppo ho avuto la ventura di avere nella mia classe di liceo persone finite a militare nelle file del terrorismo di Prima Linea, delle Brigate Rosse, che hanno vissuto prima da studenti con me gomito a gomito e di cui ho intravisto la metamorfosi fino alla clandestinità. Quindi in un liceo che era nell'occhio del ciclone della contestazione (il Manzoni di Milano), in cui le assemblee e i picchetti erano all'ordine del giorno, con lo sviluppo poi rappresentato dagli scontri di piazza con la polizia fino ad arrivare agli anni di piombo del terrorismo che mi hanno visto



già fuori ovviamente, ma di cui quelli da me vissuti come liceale hanno costituito le premesse storiche, la mia è stata una scelta di legalità in tutto quello che si può intendere come fiducia nella gradualità, nelle riforme, negli organi rappresentativi di contro alla mistica asembleare. Ho continuato poi a interpretare il ruolo del Magistrato come attuazione della norma nel caso concreto. Vi è stata anche una connotazione particolare che mi ha spinto a scegliere di collocarmi nella giurisdizione civile ed è stata la passione per il ragionamento giuridico. lo venivo da un liceo in cui era dato ampio spazio alla Storia e alla Filosofia, per cui al ragionamento sui concetti, all'individuazione della Storia come Storia dei concetti e Storia delle idee. E' stato facile trovare la attitudine alla discussione sui concetti, alla sostenibilità dei ragionamenti recepita soprattutto dal diritto civile e dalla sua dottrina. Poi mi sono iscritto alla "Cattolica", lì ho frequentato i corsi del professor Luigi Mengoni e attraverso guesto illustre civilista, uno dei grandi giuristi del secolo XX, mi sono appassionato al diritto successorio, che è molto tecnico e che oggi ormai non gode più dei favori, proprio perché anche lo strumento del testamento per la trasmissione dei patrimoni a causa di morte è piuttosto in ribasso. Ma certo la palestra di tecnica giuridica che è rappresentata dal diritto successorio è di prim'ordine, la mia "gavetta" sui testi di Cicu, Azzariti, Messineo e Mengoni ha assecondato la passione per il ragionamento civilistico. Per concludere, l'essere Magistrato mi ha consentito da un lato di soddisfare e dare concretezza a questa mia scelta di legalità, cioè di operare nello Stato e secondo gli strumenti rappresentativi che lo Stato mette a disposizione dei cittadini in una democrazia di massa, e nell'altro ha consentito di esercitare la palestra di ragionamento rappresentata dalla tecnica argomentativa incarnata, anzitutt, del diritto civile. Queste sono state le motivazioni che mi hanno accompagnato in buona parte della professione.

## Più in generale, che qualità ritiene imprescindibili nell'essere Magistrato e nell'essere avvocato?

Nell'essere Magistrato, la qualità che

ritengo imprescindibile è la mente libera, cioè l'assenza di pregiudizi mentali e la capacità di ascolto, la sentenza e il giudizio nascono sempre da un contraddittorio, quindi ancora una volta le fonti romanistiche nella loro semplicità ci ispirano e ci mandano un messaggio che è senza tempo; il principio del contraddittorio: audiatur et altera pars. Noi siamo spesso investiti da richieste di provvedimenti a seguito di cognizione sommaria, vi è una certa preferenza per il ricorso in luogo della citazione, il ricorso in un certo senso anticipa l'esito del giudizio perché si mira a un procedimento che sia snello, veloce e tale da incidere con immediatezza sull'esistente. Ma il rischio è quello di sposare immediatamente una tesi che il buon avvocato deve prospettare in ogni caso come plausibile e convincente. Il giudice deve sapere secondo me sfuggire alla emotività, alla suggestione e dare spazio comunque al contraddittorio, quindi il giudizio deve nascere sempre da un dibattito, da un confronto, da una contrapposizione di tesi che hanno luogo nel contraddittorio processuale. Libertà di mente, mente aperta e sgombra da pregiudizi e preconcetti che possano in qualche modo condizionare il giudizio che viene reso, capacità di creare un giudizio a posteriori, cioè un giudizio che nasce proprio dallo scambio, dal dibattito dalla misura delle tesi opposte. La terzietà del giudicante, sostanzialmente, quando poi si parla di mancanza di pregiudizi e rispetto del principio del contraddittorio si torna al principio di terzietà, di imparzialità, il sapere dare torto anche a tesi e a prospettive che inizialmente si presentano come più vicine al proprio modo di vedere le cose,il mondo, e interpretare le vicende in maniera equidistante dagli interessi delle parti, non soggiacendo agli "idola fori". Questo è il principio ineludibile che deve connotare l'essere Magistrato oggi.

L' essere avvocato, (ovviamente ne parlo con minore cognizione di causa ma sfruttando l'esperienza che tanti anni di professione mi hanno consentito), comporta il sapere e il voler essere al servizio del cittadino, del laico rispetto alla Giustizia, perché c'è comunque sempre una laicità, cioè un essere fuori , essere esterni al rito della Giustizia, che ancora si celebra al di là di tutte le deformalizzazioni alle quali si tenta

di andare incontro. E così sarà, credo, sino a che vi saranno giuristi professionali. Per il cittadino, per il quivis de populo il pianeta Giustizia è sempre un qualche cosa di sconosciuto al di là di tutto. Chi introduce l'utente della Giustizia in questo mondo è l'avvocato, che ha quindi il compito di farsi carico e comprendere le esigenze, l'istanza, il bisogno di Giustizia che muove il cittadino e che fa si che si debba rivolgere a un organo giurisdizionale dello Stato. Detto questo e data per scontata per l'avvocato questa necessità di comprensione e quindi di ascolto di colui che ad esso si rivolge per far valere un'istanza di qualsivoglia genere e contenuto, anche per l'avvocato credo sia necessaria una grande libertà di mente che per esso significa soprattutto indipendenza dal cliente, salvaguardia della propria indipendenza di giudizio, di coscienza, di spirito, qualche che sia il rapporto che lo lega al cliente. Si sa che non tutti i clienti hanno lo stesso peso, ci sono clienti molto importanti e ci sono Studi che vivono addirittura col monocliente – è pericoloso averli ma è anche comodo da un certo punto di vista-, ma la dipendenza dal cliente non deve mai diventare servitù o dipendenza, è necessaria sempre una grande autonomia morale e mentale.

### Al servizio di tutti ma servi di nessuno.

Assolutamente, condivisibile al mille per mille.

## Di converso, quali sono i principali limiti da evitare nell'essere Magistrato e avvocato?

Per quanto riguarda il principale limite da evitare e da cui rifuggire nell'esercizio della giurisdizione indichere la routine, il "tran tran" quotidiano e la burocratizzazione. Il Magistrato non deve essere un burocrate, anche se al di là di tutto e al di là di tutti i propositi di deformalizzazione assistiamo a un tentativo, non si sa quanto inconsapevole, di burocratizzare la magistratura, forse per prevederne le scelte e collocarne le prestazioni in una cornice di compatibilità con le scelte politiche, forse per rendere le prestazioni quantitativamente più misurabili. Tutto questo ha



un peso e una negatività non indifferenti. Quando si difende uno status singolare del Magistrato, che non potrà mai essere un pubblico dipendente, non si reclama un privilegio, ma si sottolinea una diversità sostanziale, al di là della diatriba sul potere giudiziario, se il potere giudiziario sia il terzo che si aggiunge al potere legislativo e a quello esecutivo, secondo la tripartizione illuministica. Può non essere un potere se il termine non ci piace; certo è qualcosa di totalmente indipendente, che deve sapere anche opporsi al potere esecutivo soprattutto. Nell'interpretazione il giudice non deve avere altro sovrano che la norma scritta e la coscienza nell'interpretarla. Quindi ciò importa il rifuggire da ogni burocratizzazione, che è anche comoda: adagiarsi sulla giurisprudenza, sulla giurisprudenza consolidata può andar bene ma si deve comunque non abbandonare mai il pungolo critico, l'acribia del giudizio. Personalmente mi sforzo di non soffocare le risorse interiori di novità che fanno s che il giorno che cominciamo è un giorno integralmente nuovo, non una cosa già fatta, già ripetuta. E quando non ci si sente più di fare questo, bisogna avere il coraggio secondo me di tirarsi indietro, ci sono dei comodi discessus e ovviamente a un certo punto vanno anche esercitati senza aspettare la canonicità della pensione.

Da cosa deve rifuggire l'avvocato? Dal farsi portavoce di idee precostituite di gruppi di pressione e di opinione. Per questo c'è la politica, per quanto screditata, ci sono i movimenti di opinione. Io concepisco l'avvocato comunque e sempre come una individualità di coscienza, che metta a disposizione il suo sapere professionale e la sua integrità a una istanza di Giustizia. Non deve identificarsi secondo me mai con una posizione precostituita che opera nella società in termini di opinioni, di dibattito; quindi l'avvocato non deve mai essere un uomo di parte, anche se di questa è chiamato a fare gli interessi.

So che un suo interesse scientifico è quello dello studio del "Danno alla persona" in ordine al quale ha pubblicato anche un libro.

Sì, ho pubblicato un libro sulla responsabilità professionale medica per i tipi della Giuffè e ho partecipato anche alla redazione di testi a più mani sotto l'egida della associazione interdisciplinare Medicina e Diritto. Debbo dire che questo interesse per lo studio della persona è nato proprio in concomitanza con la mia chiamata nel lontano 1989 a dar vita a questo sodalizio ". Nell'89 ero un giovane Magistrato e quindi ho accolto quasi con sorpresa questa chiamata che ho avuto da operatori giuridici dell'ambiente milanese. Mi riferisco ad alcuni Avvocati, in particolare al compianto Avvocato Gennaro Giannini. che ha scritto molto in materia di danno alla persona, è stato uno degli antesignani del danno biologico; e in materia medicolegale al Professor Antonio Farneti che è stato ordinario di medicina legale all'università e direttore dell'Istituto di Medicina Legale; al Prof. Franco Mangili, altro illustre cattedratico, al Professor Brondolo, che era un ortopedico dell'Istituto Gaetano Pini. E non posso dimenticare il Presidente Umberto Loi, allora presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello e poi Procuratore generale della Corte d'Appello di Milano, un grande magistrato per me un maestro e un uomo al quale sono affettivamente legato. Con la presenza della componente assicurativa rappresentata da dirigenti di alcune compagnie abbiamo costituito questo gruppo interdisciplinare, che rappresentava un unicum nell'ambiente milanese; c'era qualche cosa di simile a Pisa, un gruppo interdisciplinare che faceva capo al Professor Busnelli. Noi modestamente abbiamo creato questa associazione dedita allo studio alla persona, avendo come particolarità quella di mettere in comune le diverse facce, i diversi approcci della problematica del danno alla persona. L'approccio giuridico rappresentato dai due fronti della giurisdizione e dell'avvocatura, quello assicurativo quello medico-legale. Debbo dire che questa interdisciplinarietà è molto utile, personalmente ne ho tratto un arricchimento in termini di conoscenze, di riflessioni e di approfondimento. Spesso per noi Magistrati, ma credo non diversamente dagli avvocati che si occupano di risarcimento danni alla persona, il CTU o il CTP è quello che si limita "a dare i numeri", il piccolo numero, la permanente, la temporanea. La permanente è del 15%, la temporanea X giorni al 100%, altri giorni al 50%. Cosa ci sia dietro a questi numeri spesso ci sfugge, invece in realtà è proprio

il capirlo che da un senso alla numerazione, alla quale poi si deve fare riferimento per la quantificazione del danno. Quindi da li è nato il nostro interesse per il danno alla persona, che ha fatto si che l'Associazione Medicina e Diritto curi sempre almeno un convegno di studio all'anno ospitato presso l'Università Statale a cui i membri partecipano con comunicazioni che coinvolgono ospiti esterni, vi sono anche convegni specialistici, e tutto guesto ha creato il mio ripiegare su di un tale genere di riflessioni. Si aggiungano poi interessi più squisitamente professionali che mi hanno indotto alla pubblicazione di un altro testo sulla CTU nel processo. Ho mirato il testo sulla responsabilità medica, sotto quel profilo particolare del danno alla persona, che d'altronde si giustifica con l'espansione del contenzioso in argomento. L'aprirsi di una responsabilità professionale medica è una delle caratteristiche dell'evoluzione della domanda di giurisdizione dal '90 in là. I settori della responsabilità del professionista sono stati sempre un po' delle zone franche, nel senso che fino agli anni '70/80 erano piuttosto rare le azioni nei confronti dei professionisti. E la rarità raggiungeva il massimo riguardo ai medici. Si vedevano qua e là azioni di responsabilità contro architetti, ingeneri, la cui obbligazione è senz'altro la più prossima alle obbligazione di risultato fra le obbligazioni professionali "di mezzi", nel senso che dovendo fare una casa, se la casa cade, non sta in piedi o infiltra, è chiaro che sono venuto meno al risultato atteso. Si vedevano cause nei confronti dei commercialisti, rappresentato anche dall'evolversi del contenzioso con il fisco nei termini che conosciamo tutti. Non frequenti le azioni nei confronti degli avvocati, rarissime quelle verso i medici proprio perché si diceva che la medicina fosse insondabile nei propri esiti ,come le reazioni del corpo alle cure. Tutti sappiamo che non è più così, e addirittura si è caduti nell'estremo opposto. Oggi siamo a misurarci con il fenomeno della cosidetta medicina difensiva, addirittura vi sono stati interventi legislativi che avevano come scopo dichiarato quello di opporsi, di limitare la cosiddetta medicina difensiva. Questa ha in sé è una negatività nel senso che va stigmatizzata, perché il medico non deve preventivamente difendersi. Si dice che il medico sia legato dal giuramento di Ippocrate, al di là di questo il medico



deve operare per la salute del paziente. La medicina difensiva e è un atteggiamento che esaspera qualche cosa di patologico di non funzionante nel rapporto con il paziente, è il contrario della cosiddetta alleanza terapeutica che deve caratterizzare la relazione tra il medico e colui che ad esso si affida. Ma questo atteggiamento difensivistico, non nasce dal niente, nasce da un indulgere di tipo speculativo ad azioni nei confronti dei terapeuti e delle strutture ospedaliere .Si è passati per quei paradossi che caratterizzano le cose umane dal non prendersela mai con il medico guindi dal non chiamare il medico a rispondere delle proprie responsabilità anche quando una colpa medica era palpabile, evidente e individuabile: al chiamarlo sempre quando le cose non andavano comunque bene o non andavano come si desiderava che andassero, e certamente questo ha dato stura anche ad un uso speculativo della causa a cui non è estranea una piccola aliquota di avvocati che evidentemente ha voluto cavalcare più del dovuto il cavallo rappresentato da questa opportunità. Ciò ha dato vita a un atteggiamento difensivistico dei medici, certamente stigmatizzabile, che poi ha creato le distorsioni note, un contenzioso ipertrofico, l'evocazione in giudizio insieme con la struttura ospedaliera del medico. libero professionista o, dipendente; infine l'esplodere delle coperture assicurative con situazioni che portano a far si che vi siano assicurazioni che rifiutano polizze di responsabilità professionale a settori come l'ortopedia e la ginecologia. Oggi non si trova più una polizza che copre i rischi di un ortopedico se non con il pagamento di polizze di 20.000 euro l'anno, improponibile per un medico ospedaliero che ne prende 1800. Quindi tutto questo ha creato l'emergere del contenzioso cui ho fatto cenno e le pratiche giuridiche correlate hanno fatto sì che il mio interesse, orientatosi inizialmente sul più generale tema del risarcimento del danno alla persona, si sia focalizzato poi sulla responsabilità professionale medica che ne costituisce la premessa.

### Buon lavoro ed in bocca al lupo Presidente

Grazie.

A cura di Renato Cogliati

# La responsabilità contrattuale e il principio dell'utilità dei contraenti

1. Come è noto, l'esperienza giuridica romana presenta, seppure con diversità storiche assai notevoli, un sistema della responsabilità contrattuale incentrato sui criteri soggettivi del dolo e della colpa cui, solo in determinate circostanze, si affianca l'ulteriore criterio, sostanzialmente oggettivo, della c.d. custodia.

Se ci si pone dal punto di vista del debitore, tali criteri possono con facilità essere declinati valutandone la rilevanza della gravità in ordine crescente: dolo, colpa, custodia.

Il dolo appare certamente il criterio meno oneroso per il debitore, in quanto egli sarà tenuto responsabile solo in conseguenza dell'accertamento della sua volontà di provocare l'inadempimento, con la conseguenza che ogni altra sua mancanza—indipendente dal suo comportamento volontario- non sarà posta a suo carico.

La custodia, al contrario, costituisce il criterio più grave, poiché il debitore appare — in linea di principio- sempre responsabile per la perdita della cosa, su cui aveva obbligo di sorveglianza, indipendentemente da dolo o colpa, salvo i casi della *vis maior* o del caso fortuito.

La colpa, infine, si colloca in una posizione intermedia fra dolo e custodia, poiché con essa si addossano al debitore anche i fatti che non dipendono da comportamenti volontari, tuttavia colpevoli, che sono noti, anche nella moderna teoria generale del diritto, con i termini di neglegentia, imprudentia e imperitia.

2. La variazione dell'intensità della responsabilità non dipendeva dal tipo negoziale cui accedeva, bensì da un principio elaborato dai giuristi romani, che assumeva valenza generale nell'applicazione al caso concreto: secondo tale regula, la misura della responsabilità del debitore veniva calcolata in proporzione al vantaggio che quest'ultimo traeva dal negozio posto in essere, con la conseguenza che essa era la più lieve possibile per colui che non riceveva alcuna utilità dal negozio cui partecipava, mentre era più onerosa per chi ne avesse tratto un vantaggio. E' questo il criterio, quest'ultimo, plasticamente riferito dalle fonti, dell'utilitas contrahentium

- (Modestino: Coll. 10.2.1: "Utriusque contrahentis utilitas").
- 3. Analogamente, i moderni giuristi definiscono questo criterio di distribuzione della responsabilità come il "principio dell'utilità": infatti, sebbene l'art. 1176 c.c. ("Diligenza nell'inadempimento"), faccia unicamente riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia ("Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia"), la regola dell'utilitas ha conservato il suo ruolo centrale, risultando alla base di un nucleo di scelte con cui il legislatore ha voluto differenziare il carico e la misura della responsabilità del debitore.
- 4. Ne sono prova documentale alcuni casi particolarmente noti: nel deposito, infatti, fermo il principio del primo comma dell'art. 1768 c.c., in cui, dopo avere stabilito che il depositario deve usare nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, si precisa, al comma 2, che per il caso di gratuità del negozio, "la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore". Così pure per il mandato, in cui —ferma la presunzione di onerosità ex art. 1709 c.c.- se il negozio è gratuito "la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore" (art. 1710 comma 2 c.c.).
- 5. Gli esempi potrebbero continuare a lungo, solo considerando il caso del comodato con le previsioni codicistiche degli articoli 1805 e 1812, nonché l'ipotesi del mutuo, in virtù del contenuto del comma secondo dell'art. 1821 o della donazione, in riferimento alla quale la responsabilità per i vizi della cosa donata è contemplata per il solo caso di conoscenza di essi da parte del donante (art. 789 c.c.).

Anche in questo settore è, dunque, agevole individuare una seppure normativamente inespressa linea di continuità fra diritto romano e diritto moderno, che nel codice del 1942- ha introdotto un criterio unitario della disciplina della responsabilità nelle obbligazioni a titolo gratuito, fondato sulla valutazione dell'utilità esclusivamente unilaterale del titolo, al quale si era sempre ispirata la tradizione romanistica.

FEDERICO PERGAMI



### Niente di nuovo...

- **Necliudov:** "....posso ancora capire il maresciallo che ha ricevuto l'ordine...ma che il sostituto procuratore abbia scritto l'atto di accusa...lui è una persona istruita!
- **Avvocato:** "Qui sta l'errore; noi tutti siamo abituati a credere che i procuratori e i magistrati in generale siano gente evoluta, di idee liberali. Una volta, forse, era così, ma ora le cose sono mutate. Sono impiegati che pensano unicamente al venti del mese. Le loro aspirazioni si limitano a riscuotere lo stipendio e a desiderarne uno maggiore. Sono pronti ad accusare, a giudicare, e a condannare chiunque voi vogliate." (**Leone Tolstoi** "Resurrezione" Mosca 12 dicembre 1899)

La citazione ha un'unica motivazione: dimostrare come la critica degli avvocati nei confronti dei magistrati non sia nuova né di contenuti molto diversi da quella che si può sentire negli attuali consessi forensi.

Come del resto non è cambiata quella dei magistrati nei confronti degli avvocati.

A dire il vero oggi la critica verso il sistema giudiziario si arricchisce di voci diverse.

Sul Corriere della Sera del 24 agosto nell'articolo di fondo di Sabino Cassese, giudice 'emerito' della Corte Costituzionale, si possono leggere, fra le altre, le sequenti espressioni:

'Il Consiglio superiore della magistratura dominato da gruppuscoli denominati correnti', 'I magistrati troppo leggeri nel limitare la libertà personale', 'Troppe le carriere politiche di magistrati in carica e troppe le loro esternazioni (mentre il Consiglio superiore della magistratura sta a guardare)', 'Eccessiva la tendenza di procure e corti a dettare l'agenda della politica e a stabilire i criteri della politica industriale, quasi fossero la coscienza del Paese e il governo della politica economica', 'Palese l'inadeguatezza – con l'eccezione di alcune importanti procure – del contrasto alla cri-

minalità organizzata'.

Mi pare che le accuse, perché tali sono, ancorché formulate con stile sobrio come si conviene a un giudice 'emerito' e al 'Corrierone', siano pesantissime e non possano essere ignorate dai commentatori della vita giurisdizionale italiana.

E altrettanto penso che si debba prestare attenzione a quanto scrive il 16 settembre, in una lettera al 'Foglio', il professore 'emerito' (pure lui) di Ordinamento giudiziario, Giuseppe Di Federico, a proposito della composizione delle due commissioni cui il ministro Orlando "ha affidato il compito di elaborare le riforme di cui necessita la nostra claudicante giustizia. Sono quasi tutti magistrati e buona parte di loro sono stati, in vario modo, protagonisti della elaborazione e/o della gestione delle passate riforme della giustizia. Di riforme cioè che alla prova dei fatti sono spesso risultate dannose o, al meglio, inefficaci.

Se si considerano, infatti, i componenti delle due commissioni, ivi inclusi i tre magistrati componenti di diritto (ex officio), di entrambe le commissioni si può vedere che della prima commissione fanno parte 6 ex componenti del Csm (di cui 4 magistrati e 2 laici) 8 magistrati ordinari (inclusi i tre componenti di diritto), un avvocato-professore, 2 professori di diritto. Vi sono 12 magistrati o ex magistrati su 17 componenti. Non dissimile la composizione della seconda commissione: 8 ex componenti del Csm (di cui 6 magistrati e 2 laici), 5 magistrati (inclusi i tre magistrati componenti di diritto), un professore universitario, un solo avvocato. In tutto 11 magistrati o ex magistrati su 15 componenti.

La presenza dei magistrati è ulteriormente rafforzata dal magistrato capo di gabinetto, cui è affidato il compito di coordinare il lavoro delle due commissioni e dai 7 magistrati che compongono la segreterie tecnico scientifiche".

"Ho partecipato in varia forma (perso-

nalmente o con contributi scritti) a diverse commissioni di riforma degli ordinamenti giudiziari di altri paesi: i magistrati non erano mai in maggioranza. Tra queste ne ricordo, a mo' di esempio, solo una, cioè la "Commission de reflection sur la justice" istituita dal presidente francese Chirac nel 1997 (che doveva, tra l'altro occuparsi dell'assetto del pm). Dei 20 componenti solo 6 erano magistrati ordinari (3 giudicanti e 3 requirenti), 4 gli avvocati, 2 magistrati del Consiglio di Stato, 2 professori di diritto e 2 di filosofia, un ispettore delle finanze, 2 giornalisti, un prefetto."

Dalle ampie citazioni, di cui mi scuso con i pazienti lettori, si evince che non sono solo gli avvocati a lamentarsi dei giudici e, in generale, del funzionamento della macchina giudiziaria. Ma i magistrati, che per il vero non sono i soli responsabili del pessimo funzionamento della giustizia italiana (non dimentichiamo le 'cattive abitudini' dei cittadini e di non pochi di coloro che li assistono, la gestione politica, il personale esecutivo, le disfunzioni dell'informatizzazione, gli scarsi stanziamenti finanziari, altresì assorbiti per le spese del personale, ecc.) non possono chiamarsi fuori non accettando di rispondere delle loro inefficienze e dei loro errori. Se nessuno gli elevasse una contravvenzione per divieto di sosta, è probabile che anche il più ligio e onesto dei cittadini non esiterebbe a parcheggiare in piazza San Pietro.

E poi il potere diretto ed effettivo che i magistrati esercitano sulla vita e sul patrimonio dei cittadini d e v e, ripeto d e v e, essere accompagnato dalla assunzione di responsabilità per la propria attività. Rispondono delle loro azioni i medici, gli avvocati, i tecnici dei vari settori, gli imprenditori, i semplici cittadini. Non si vede perché non lo dovrebbero i magistrati.

La motivazione da loro addotta che non si sentirebbero liberi e indipendenti nel prendere decisioni coraggiose più che una moti-



vazione inaccettabile sotto il profilo logico è un'autoaccusa di pusillanimità, che non si può attribuire all'intera magistratura.

Troppi sono stati gli esempi di coraggio che essa ha dato e troppi sono i magistrati uccisi sul campo per accettare un'immagine tanto desolante dell'intera categoria.

Non si può credere, come scrive Tolstoi, che attendano solo il 20 del mese! O, per adeguare l'espressione al nostro linguaggio usuale, il 27.

Il magistrato Carlo Nordio, nella postfazione al racconto di Anatole France «Crainquebille» (ed. Liberilibri), scrive: "Il magistrato è investito di due poteri. L'uno quasi divino, il giudicare il suo prossimo. L'altro più immediato e cruento, di incidere sulla sua libertà con la cattura, e sul suo onore con la stampa. Non dovrebbe limitarsi a rispettare le leggi. Dovrebbe rispettare la dignità e i sentimenti altrui.

E dovrebbe avere coraggio: soprattutto quello, assai difficile e raro, di essere umile. Anche perché i cittadini si fidano sempre meno di lui".

Carlo Dolci

# Lettera idealmente indirizzata all'Avv. Prof. Bruno Furlani

Caro Professore,

sono convinto che La si chiamasse così, non solo perché questo titolo Le competeva , in quanto insegnante di Diritto nelle scuole superiori, ma anche per come Lei si presentava.

Il suo incedere ed il modo di esprimersi, sempre gentile, ma misurato, davano infatti l'idea di trovarsi appunto di fronte a un insegnante.

Cordiale coi giovani (all'epoca appartenevo alla categoria), affabile coi Colleghi, rispettoso, ma non servile verso i magistrati : questo il Suo approcciarsi che ho avuto modo di verificare, insieme a un altro aspetto, più attinente l'animo, ma parimenti importante.

Mi riferisco al legittimo orgoglio paterno, nell'avere accanto, in occasione di processi e udienze, Cesare, Figlio e collega, caro anche a tutti noi.

La ricordo pure per il tratto elegante con

cui vestiva la toga, con i fregi da patrocinante in cassazione, ben in ordine e lucentissimi.

Anche questo Le conferiva autorevolezza, conseguita tuttavia, grazie soprattutto a saggezza giuridica e umana.

Ricordo che, alla vigilia degli scritti per l'esame da procuratore legale (all'epoca si chiamava così) Le confidai la mia apprensione.

Lei, con bonomia e per sdrammatizzare, mi ricordò che gli esami "habent sidera sua", per sottolineare come eventuali insuccessi in materia possono essere frutto di più circostanze e non solo di mancato studio.

Fortunatamente gli astri influirono in senso positivo e, dunque, nel seguito, non mi mancarono i Suoi graditi complimenti.

"Grazie Professore". Con rispettoso affetto,

Enrico Rigamonti

# Contratto di Lavoro a tempo indeterminato a Tutele Crescenti

#### 1. Premessa

Il 6 marzo 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n. 54 del 6.3.2015) i primi due decreti legislativi in materia l'uno di **contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti** (d.lgs. n. 4 marzo 2015, n. 23) e l'altro contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria (d.lgs. n. 4 marzo 2015, n. 22).

La **legge 183 del 2014, c.d. "Jobs act"** (in GU 290 del 15.12.2014), contiene cinque deleghe al Governo che dovrà, in sei mesi intervenire in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di riordino della di-

sciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e di conciliazione.

Il 24 dicembre 2014 il Governo ha varato lo "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

La delega sulla riforma dei contratti è quella che ha calamitato l'attenzione generale, poiché va ad incidere sullo Statuto dei lavoratori, ed in particolare l'art. 4 in materia di controllo a distanza dei lavoratori, l'art. 13 relativo alle mansioni del lavoratore e l'art. 18 sui licenziamenti.

Con la riforma in esame si punta a promuovere il contratto a tempo indeterminato attraverso misure che lo rendano più conveniente rispetto ad altre tipologie contrattuali.

La legge n. 183 del 2014, **all'art. 1, c. 7, lett. c**), delega il Governo a riformare la disciplina dei licenziamenti nel rispetto del seguente criterio direttivo: "previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di



licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento".

Il contratto a tutele crescenti, ovvero tutele che cresceranno in relazione all'anzianità di servizio, prevede per i neo assunti una modifica del regime di tutela in caso di licenziamento, regolato dall'art.18 dello statuto dei lavoratori. Al lavoratore verrà pagato un indennizzo economico crescente in base all'anzianità di servizio, con un limite di 24 mensilità. Il reintegro nel posto di lavoro scatterà solo per i licenziamenti discriminatori, per quelli nulli e per una fattispecie limitata di licenziamenti disciplinari (quando cioè il fatto materiale contestato è insussistente, senza alcuna valutazione sulla sproporzione del licenziamento).

La delega, in ordine ai destinatari della nuova regolamentazione, contiene un riferimento di tipo soggettivo (individuati nei neoassunti), ed uno di tipo oggettivo, attinente all'introduzione delle nuove tutele in caso di vizio dell'atto di risoluzione del rapporto.

Nei confronti dei nuovi assunti (dal 1 marzo 2015), la linea fatta propria dall'esecutivo, nella prosecuzione del cammino già avviato dalla legge n. 92/2012, è diretta verso la progressiva eliminazione della reintegrazione, introducendo un sistema di tutela economica, crescente in base all'anzianità del lavoratore.

A differenza di quanto operato nel 2012 con la Riforma c.d. Fornero, il legislatore ha inteso introdurre il **nuovo sistema di tutela ponendo come discrimine**, tra la nuova e la vecchia disciplina, non la **data** dell'intimato recesso, bensì quella **dell'assunzione**, con contratto a tempo indeterminato. **del lavoratore**.

Questa scelta è destinata ad introdurre una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori, disparità che, diversamente da quanto accaduto fino ad ora, non dipende dalla consistenza numerica aziendale, dalla natura del datore di lavoro o dalla tipologia della prestazione dedotta in contratto, bensì da una condizione soggettiva del lavoratore, coincidente con la data di assunzione.

<u>Inevitabili saranno le disparità di</u> <u>trattamento</u> che verranno a determinarsi e, di conseguenza, le **eccezioni di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost.**, che saranno proposte ai Giudici investiti sull'impugnazione dei licenziamenti.

Accadrà, infatti, che due licenziamenti, intimati nello stesso momento e nell'ambito della medesima unità produttiva, affetti dal medesimo vizio, saranno tutelati in base a due diversi regimi, qualora uno dei due lavoratori sia stato assunto dopo l'entrata in vigore del decreto in commento.

### Ambito operatività disciplina jobs act.

L'art.1, del d.lgs. n. 23 del 2015, prevede che la nuova disciplina sul licenziamento illegittimo, si applichi ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20.2.2015 e pubblicato in G.U. del 6.3.15), e quindi dal 7 marzo 2015.

Per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, restano valide le norme precedenti. La nuova normativa, però, si applica anche ai lavoratori assunti precedentemente all'entrata in vigore di tale decreto (art.1, comma 3) allorché il datore di lavoro integri, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, i requisiti occupazionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, l. n. 300/1970. Quest'ultima previsione eccede la delega ma l'intento è evidentemente quello di incentivare le assunzioni evitando che il superamento del limite di soglia comporti, in caso di licenziamento illegittimo, l'applicazione della reintegra.

La nuova disciplina si applica anche ai sindacati e ai partiti politici.

#### 3. - Le tutele

Entrato in vigore il d.lgs. 23/2015 si avranno **tre tipi di tutele** basate:

- Sull'art. 18, I. n 300/70 nei confronti delle imprese che già ne erano soggette (c.d. tutela forte);
- Sul decreto legislativo n. 23 del 2015 per i datori di lavoro che superano limite dei 15 dipendenti dopo il 7 marzo 2015;

 Sull'art. 8, I. 604/66 (c.d. tutela debole – tutela obbligatoria) su cui è pure intervenuto l'art. 9 del decreto in esame, evidenziando anche in tal caso un eccesso di delega.

La convivenza di questi due diversi regimi dovrà continuare fino all'esaurimento dei casi soggetti al vecchio testo dell'art. 18 così come riformato dalla Riforma Fornero.

Sarebbe (de iure condendo) auspicabile un esaurimento anticipato di questa convivenza di discipline, soprattutto in virtù del principio di parità di trattamento.

Allo stato si avranno, infatti, dipendenti che, per lo stesso fatto nel medesimo posto di lavoro, subiranno un diverso trattamento ed avranno anche un **rito diverso**, in quanto il Rito Fornero, previsto dall'art. 1, comma 47, l. 92/2012, continuerà ad applicarsi per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto in esame mentre, per quelli assunti dal 7 marzo 2015, tornerà ad applicarsi il rito ordinario del lavoro, **essendo espressamente previsto dall'art. 11 del decreto legislativo l'inapplicabilità del rito Fornero ai licenziamenti di cui al decreto in <b>esame**.

Tale previsione d'inapplicabilità del rito Fornero al contratto a tutele crescenti è del tutto irrazionale, considerando i minori tempi di durata del contenzioso soggetto al rito Fornero e la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assunti precedentemente. Ciò significa che, qualora si decida di fare un ricorso collettivo, occorre fare attenzione alla data di assunzione dei ricorrenti, poiché si rischia l'inammissibilità del ricorso presentato con rito Fornero, applicabile solo ad alcuni, e viceversa. La previsione di un differente rito dinanzi l'autorità giudiziaria, oltre ad essere illegittima per eccesso di delega, viola il principio di uguaglianza dovendo i lavoratori avere lo stesso rito.

La ratio della nuova disciplina del jobs act è sicuramente quella di "stabilizzare l'occupazione". Se precedentemente all'entrata in vigore del jobs act la reintegra era ritenuta la regola in caso di licenziamento illegittimo, da un esame sostanziale della nuova disciplina, è evidente quanto siano numericamente inferiori i casi di reintegra rispetto a quelli di risarcimento del danno.



#### 4. - Jobs act e licenziamenti collettivi.

La nuova disciplina e le relative sanzioni si applicheranno anche ai **licenziamenti collettivi**, poiché la delega fa riferimento genericamente ai licenziamento economici ed il licenziamento collettivo è un licenziamento economico per eccellenza.

Per i licenziamenti collettivi **l'art 10 del d.lgs. n. 23 del 2015** stabilisce che, in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta, si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario già previsto per i licenziamenti individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). Sono state così disattese le richieste delle Commissioni lavoro di camera e Senato, le quali si erano pronunciate per l'esclusione dal jobs act dei licenziamenti collettivi.

Rispetto alla riforma Fornero c'è un peggioramento di tutele nell'ipotesi di violazione di regole procedurali, atteso che la sanzione è meramente indennitaria mentre la reintegra viene prevista solo qualora non venga osservato il requisito della forma scritta nell'intimazione del recesso al singolo lavoratore (ipotesi nella realtà assai remota). I vizi relativi a tutte le altre comunicazioni della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4, l. 223/1991 determineranno l'applicazione di una tutela meramente risarcitoria.

Il diverso regime normativo, a seconda della diversa data di assunzione, è applicabile anche ai licenziamenti collettivi, per cui si arriverà al paradosso che, a fronte della stessa procedura collettiva e dello stesso vizio di illegittimità, a seconda della diversa data di assunzione, un dipendente venga reintegrato ed un altro venga solo risarcito.

#### 5. – Le tipologie di licenziamento.

Attualmente la <u>materia dei licen-</u> ziamenti è divisa per tipologie:

- Economici:
- Disciplinari;
- Discriminatori.

I licenziamenti economici, che possono essere individuali o collettivi, sono quelli non legati al cattivo andamento dell'impresa (e non ad un comportamento del lavoratore), e sulla base del numero dei dipendenti occupati e di quelli interessati dall'esubero, e sono disciplinati dall'art. 3

della legge 604/66 e dalla legge 223/91, norma che prevede: "Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".

I licenziamenti disciplinari sono sia quelli determinati da giusta causa ex art. 2119 c.c. che quelli derivanti da giustificato motivo soggettivo ex art. 3, l. 604/1966. Il licenziamento disciplinare è frutto di una creazione dottrinale, consacrata poi dalla giurisprudenza. La lacuna normativa è stata finalmente colmata con la legge delega n. 183/2014 all'art. 1, c. 7, lett. c), laddove prevede espressamente che la tutela reintegratoria sarà limitata ad alcune specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.

I licenziamenti discriminatori sono quelli determinati per motivi attinenti alla sfera sessuale, religiosa, sindacale...nonché quelli nulli ad essi equiparati (i licenziamenti ritorsivi e quelli intimati durante il matrimonio o la maternità).

### 6. – I datori di lavoro soggetti a tutela c.d. obbligatoria.

Per quanto riguarda i datori di lavoro soggetti alla **tutela c.d. obbligatoria (art. 9 del decreto)**, ovvero coloro che hanno in forza fino a 15 lavoratori nel comune (o più di 60 in ambito nazionale), in caso di licenziamenti disciplinari ed economici illegittimi **quasi nulla dovrebbe cambiare** poiché la disciplina attuale prevede la scelta per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore oppure di risarcirlo con un'indennità da 2,5 a 6 mensilità, che possono diventare 10 o 14 mensilità in caso di anzianità rispettivamente di 10 o 20 anni.

Quello che andrà a mutare sarà il minimale della tutela in esame, atteso che l'art. 8, I. 604/1966 prevede due mensilità mentre l'art. 9 del decreto, facendo riferimento al dimezzamento dei termini di cui all'art. 3, comma 1, art. 4, comma 1 ed art. 6, comma 1, finisce per prevedere una mensilità. Tale innovazione costituisce certamente un eccesso di delega

poiché non era prevista nella legge delega alcuna modifica del regime di tutela obbligatoria.

L'art. 8, I. 604/66, comunque, è da ritenersi ancora vigente in mancanza di un'espressa abrogazione ed il riferimento del citato art. 8 alla maggiorazione dell'indennità fino a 10 e 14 mensilità in base all'anzianità di servizio (10 o 20 anni), va ritenuto come una disciplina speciale derogatoria di quella ordinaria.

Rimane ferma, anche sotto i 15 dipendenti, la tutela reintegratoria ex art. 2 dello schema di decreto ed art. 18, comma 1, St. Lav., in caso di licenziamento verbale, discriminatorio, ritorsivo e nullo.

Altra innovazione per le piccole imprese (sotto i 15 dipendenti) è la previsione della tutela solo risarcitoria in caso di omessa comunicazione dei motivi di licenziamento, ex art. 4 del decreto ("Vizi formali e procedurali").

Con la riforma Fornero, solo le imprese soggette a tutela reale ex art. 18 St. Lav. avevano avuto la previsione di tutela risarcitoria in analoga fattispecie mentre per le piccole imprese, applicandosi comunque l'art. 2, I. 604/1966, il licenziamento era inefficace.

La normativa è stata riportata ad uniformità in entrambi i casi di tutela (obbligatoria e reale), con previsione di tutela meramente obbligatoria per omessa comunicazione dei motivi di licenziamento. Tuttavia, essendo il nuovo decreto applicabile solo ai neoassunti, continuerà ad esserci difformità di trattamento per la medesima fattispecie fino ad esaurimento del regime transitorio di "convivenza" delle due normative.

### 7.-I datori di lavoro soggetti alla tutela reale

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 23 del 2015 ha invece modificato le conseguenze dei licenziamenti illegittimi per coloro che ricadono nella tutela c.d. reale. A tali datori di lavoro si applicano le conseguenze previste dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300/70), così come profondamente modificato dapprima dalla Legge Fornero, la quale, a fronte dell'originaria previsione di tutela basata sulla reintegra e sulla condanna al paga-



mento delle retribuzioni dal licenziamento all'effettiva reintegra, ha introdotto conseguenze differenti in base alla gravità dell'insussistenza delle motivazioni addotte dal datore di lavoro per giustificare il licenziamento:

- A) nel licenziamento disciplinare: a) indennità da 12 a 24 mensilità con risoluzione del rapporto;b) in caso di insussistenza del fatto contestato o se il CCNL o il codice disciplinare prevedano una sanzione conservativa, il giudice dispone la reintegra e indennità risarcitoria fino a 12 mensilità;
- B) nel licenziamento economico individuale, conseguenze analoghe, mantenendo la reintegra solo quando la causa risulti manifestamente insussistente. Quest'ultima previsione ha indubbiamente generato non poche difficoltà interpretative poiché lascia ampio margine di discrezionalità al giudice di merito, con esposizione a linee interpretative della giurisprudenza.

#### 8. – Licenziamento illegittimo ed indennizzo economico

Il d.lgs. n. 23 del 2015 andrà ad incidere sulle conseguenze sopra descritte, poiché unica tutela sarà l'indennizzo economico, salvo alcune eccezioni.

In particolare, di ciò se ne occupa <u>l'art. 3</u> d.lgs. 23 del 2015, relativo a "*licenziamento per giustificato motivo e giusta causa*":

- ART 3, comma 1: Allo scopo di ridurre ulteriormente il margine di "decisione" e, quindi, arginare il potere decisionale dei giudici sulla misura del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo per motivi disciplinari o economici, la riforma ha previsto una tutela essenzialmente risarcitoria, con venir meno della reintegra in caso di licenziamento illegittimo ed estinzione del rapporto alla data del licenziamento.

Nelle ipotesi in cui si riscontri (art. 3, comma 1) che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ad esempio, mancata soppressione del posto di lavoro, mancato repechage, ecc.), o di natura disciplinare (notevole inadempimento nella prestazione lavorativa) o giusta causa (quella che non consente

la continuazione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro), o nell'ipotesi di risoluzione del rapporto anche caratterizzate da una sostanziale sproporzione tra ciò che è stato accertato e la sanzione espulsiva applicata, il nuovo indennizzo a natura risarcitoria, esente da contribuzione, avrà un importo variabile in base unicamente all'anzianità di servizio (due mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità), con evidente totale venir meno di ogni discrezionalità da parte degli organi giudiziari.

In pratica, il legislatore ha tentato di tipizzare le varie cause di licenziamento per ridurre il potere discrezionale del giudice.

A fronte di tale certezza della sanzione applicabile, va rilevato che la riforma del licenziamento così come prevista dal decreto in esame contrasta con il **principio della certezza del diritto**, atteso che cade nel nulla l'utilità dell'affissione del codice disciplinare nei luoghi di lavoro, allorché la proporzionalità non è più contemplata.

Il limite minimo delle quattro mensilità rappresenta un deterrente nei confronti dei datori di lavoro, i quali, una volta ottenuto l'esonero contributivo per l'assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato a tutele crescenti (per un massimo di 8.060 euro sulla quota contributiva a loro carico, riconosciuta per tre anni, limitatamente ai rapporti di lavoro instaurati nel 2015), intendessero risolvere il rapporto "ante tempus", magari lucrando sulla riduzione contributiva.

- ART. 3, comma 2: prevede l'unica ipotesi di reintegra nei casi di licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamenti disciplinari), ove venga provata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con onere probatorio a capo del lavoratore (ed in alcuni casi potrebbe trattarsi di probatio diabolica). In tal caso il licenziamento è illegittimo ed è prevista la reintegrazione con indennità risarcitoria (comunque non superiore a 12 mensilità), commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, dedotto l'aliunde perceptum nelle more conseguito nonché l'"aliunde percipiendum" ovvero ciò che avrebbe potuto quadagnare accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett c) del dlgs. 21 aprile 2000 n. 181 ("c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni"). L'onere processuale a carico del datore concernerà la sussistenza della legittimità del licenziamento derivante da un determinato accadimento materiale. mentre il comportamento del lavoratore va sempre "pesato" in relazione alla oggettività del fatto.

Il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi previdenziali dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, con una piccola novità (ma, forse, si tratta di una mera dimenticanza): nell'art. 3, comma 2, si parla di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali "tout court", mentre per i "veterani" reintegrati (legge Fornero), l'art. 18, comma 4, stabilisce il pagamento degli stessi accompagnato dalla maggiorazione degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione (fatta salva la eventuale defalcazione, se il lavoratore, nel frattempo, ha prestato, altrove, la propria attività).

In alternativa alla reintegra, l'art. 3, comma 2, prevede in capo al lavoratore il c.d. "opting out", ovvero la possibilità di avere quanto previsto dall'art. 2 comma 3, per i licenziamenti discriminatori: a) un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; b) un risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità e pari alle mensilità parametrate sull'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, dedotto l'aliunde perceptum per attività di lavoro (in tal caso devono essere state effettivamente svolte e non ci sono le peculiarità di determinazione dell'aliunde perceptum previste nell'art. 3, comma 2), senza versamento di contributi previdenziali. La richiesta va avanzata, come nell'ipotesi del licenziamento nullo



od inefficace, **entro trenta giorni** dalla comunicazione del deposito della sentenza o, se antecedente, dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio.

Tutto quanto finora detto circa la reintegra secondo la previsione dell'art. 3, comma 2, non si applica alle piccole imprese (art. 9 del decreto).

In ordine al **fatto materiale**, la previsione dell'art. 3, comma 2, è in linea con quanto già affermato dalla **Suprema corte** con **sentenza del 6.11.2014 n. 23669**, intervenendo su un ricorso relativo ad un licenziamento adottato da un istituto bancario nei confronti di un suo direttore, **principi interpretativi relativi alla nuova dizione dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970**, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 92 del 2012, che si riferisce alle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Quest'ultima disposizione, correlata al licenziamento disciplinare, prevede in caso di insussistenza del fatto contestato o, qualora lo stesso sia punito, contrattualmente, con una sanzione conservativa, la c.d. "reintegra ridotta", con la ricostituzione del rapporto di lavoro, accompagnata da una indennità di natura risarcitoria compresa tra 5 e 12 mensilità, detratto, l'eventuale "perceptum" e "l'aliunde percipiendum", oltre al pagamento della contribuzione per L l'intero periodo maggiorata degli interessi ma senza sanzioni.

In ordine all'insussistenza del fatto, la Suprema Corte afferma che lo stesso va inteso nella sua componente materiale con esclusione di ogni dimensione soggettiva come, invece, aveva interpretato la giurisprudenza di merito in alcune decisioni ove l'insussistenza del fatto era stata intesa globalmente in un unicum tra le due componenti. Da ciò ne discende che la reintegra avviene, in caso di insussistenza del fatto, soltanto in presenza di un fatto posto alla base del licenziamento rilevatosi inesistente, senza alcun riferimento alla proporzionalità della sanzione rispet-

#### to alla gravità del comportamento.

Una breve riflessione si rende necessaria. L'aver tolto la stretta correlazione, ai fini del recesso, tra mancanza contestata e gravità (facendo venir meno, nella sostanza, le determinazioni disciplinari contenute nei contratti collettivi), se da un lato avvicina il trattamento di risoluzione del rapporto a quello già previsto per le piccole imprese dalla legge n. 108/1990 - qualunque licenziamento illegittimo, a meno che non sia nullo o inefficace, viene "ristorato" con una indennità economica di natura risarcitoria -, dall'altro, soprattutto, in certe realtà di alcuni settori e di alcune realtà del nostro Paese, potrebbe portare il lavoratore "a subire" pressioni da parte del proprio datore circa questioni che afferiscono alla gestione del rapporto (mansioni, straordinari, ritardi nella erogazione della retribuzione, ecc.). Sotto questo aspetto le tutele, sembrerebbero, a prima vista, tutt'altro che crescenti, pur tenendo conto del particolare momento storico che stiamo vivendo (dal punto di vista socio-economico).

#### 9. – Disposizioni processuali.

Da ultimo, l'art. 3 afferma che ai lavoratori nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604/1966: ciò significa, ad esempio, che il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla commissione provinciale istituita presso le Direzioni del Lavoro riferito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non c'è più come, d'altra parte, è venuto meno tutto l'iter procedimentale specifico, caratterizzato da termini perentori e certi e che prevede l'apertura della procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con una comunicazione di "intenzione". Tuttavia, tale normativa rimarrà però in vigore per tutti i vecchi assunti. Ciò significa che, dal punto di vista pratico, finché ci sarà connivenza delle due discipline occorrerà sempre far riferimento alla data di assunzione prima di decidere quale procedura debba essere applicata.

### Contratto a tutele crescenti e pubblico impiego.

Mentre il rito Fornero ha previsto espressamente l'esclusione dallo stesso del pubblico impiego, il decreto in esame nulla dice, ma diversi sono gli argomenti che fanno propendere per la **non applicabilità** del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti **al pubblico impiego**:

- a) Il T.U. del P.I. (n. 165 del 2001) prevede ipotesi tipiche di licenziamento disciplinare, con impossibilità di estendere la previsione normativa ad ipotesi atipiche:
- b) Il d.lgs. n. 23 del 2015 all'art. 1 fa espresso riferimento, quanto alla sua applicazione, ad operai, quadri ed impiegati ed esclude i dirigenti, che nel pubblico impiego sono invece soggetti all'art. 18 st lav.

D'altronde, la tutela reale per i dirigenti pubblici troverebbe il suo scopo nella garanzia della separazione tra poteri di gestione e poteri di direzione politica. La Cassazione ha più volte affermato che il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali. Dunque, l'illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall'art. 18 St. lav. (cfr. Cass. sent. n. 8077/14 del 7.04.2014).

Inoltre, i dipendenti pubblici godono già di un'ampia tutela giurisdizionale di carattere reale. Infatti, l'art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165 del 2001 prevede espressamente che il giudice adotti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, e pertanto il giudice del lavoro ha il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna. Tale norma, quindi, si presterebbe ad essere utilizzata anche nel caso di licenziamento illegittimo, qualunque sia la causa.

Daniela Carbone



### Giurisprudenza Deontologica C.N.F.

Norme deontologiche — Doveri di probità, dignità e decoro — Fatti non riguardanti l'attività forense — Obbligazioni assunte nei confronti di terzi — Mancato adempimento — Illecito deontologico — Sussistenza — Notorietà dei fatti — Irrilevanza - Dovere di colleganza e collaborazione — Rapporti con il C.d.O. — Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti — Esercizio del diritto di difesa — Illecito deontologico - Esclusione — Art. 24 c.d.f. — Interpretazione.

Il fatto che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e del operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).

Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d'integrare l'illecito disciplinare di cui all'art. 24 c.d.f. Infatti, l'obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell'iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l'esercizio di un diritto, quale quello di difesa. Infatti, nel giudizio di bilanciamento tra i due distinti diritti/doveri, quello che prevale è certamente il diritto di difesa esplicantesi attraverso il silenzio. Cosicché il non riscontrare una richiesta di chiarimento del COA, non costituisce illecito, non potendosi sacrificare il diritto di difesa del soggetto in nome del semplice dovere di correttezza nei confronti del Consiglio di appartenenza, che peraltro si identifica con il futuro giudicante.

21 ottobre 2013, n. 192 – Pres. F.f. VER-MIGLIO – Rel. BORSACCHI – P.M. APICE (diff.) – avv. G.C.

Norme deontologiche – Dovere di probità, dignità e decoro – Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi – Emissione assegni in difetto di provvista – Violazione.

Pone in essere una condotta deontologicamente sanzionabile poiché violativa dei generali doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 5 e dello specifico dovere di cui all'art. 59 c.d.f., il professionista che emetta un assegno di conto corrente bancario in difetto di provvista e che, nonostante le successive sollecitazioni, resti inadempiente all'obbligo di pagamento, sì da costringere il creditore a conferire mandato per l'azione di recupero.

12 dicembre 2013, n. 208 – Pres. F.f. PER-FETTI – Rel. BROCCARDO – P.M. CENICCO-LA (conf.) – avv. M.G.

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'art. 32 c.d.f. vieta, per intuitive ragioni di lealtà e di correttezza professionale, nonché di credibilità ed affidamento della stessa funzione difensiva, all'avvocato che abbia concorso alla formazione dell'accordo transattivo, di vanificare lo stesso o, comunque, di incidere sulla sua concreta articolazione, attraverso la successiva contestazione giudiziaria dello stesso o di una sua parte essenziale.

28 dicembre 2013, n. 212 – Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BAFFA – P.M. CIAMPOLI (conf.) – avv. S.F.

Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di probità dignità e decoro – Presupposti – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza professionale – Corretto esercizio della professione.

Il contegno dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi e immuni da ogni possibile giudizio di biasimo civile, etico o morale.

Benché ai sensi dell'art. 39 della l.p.f. siano sottratti al sindacato disciplinare i discorsi, gli scritti e in generale gli atti politici, il professionista incontra sempre, oltre alle norme civili e penali che qualificano la condotta come illecita, anche il limite delle norme di correttezza professionale (nella specie, il CNF ha rigettato il ricorso confermando la responsabilità dell'incolpato per aver rilasciato, nell'ambito di una contesa politica, interviste dal cui tono complessivo si sostanziavano in un invito alla delazione anche in forma anonima relativamente a fatti conosciuti nell'esercizio dell'attività di difensore nel contesto di un procedimento penale).

30 dicembre 2013, n. 220 — Pres. f.f. PERFETTI — Rel. TACCHINI — P.M. DESTRO (diff.) — avv. G.N.

### Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitti di interessi.

L'art. 37, canone II, c.d.f., nell'enunciare la regola per cui l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale sussiste anche se le parti in conflitto si rivolgano ad avvocati diversi che, pur non essendo partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale, esercitino tuttavia negli stessi locali, obbedisce all'esigenza di conferire alla disposizione sul conflitto di interessi la funzione di proteggere il bene giuridico non solo dell'indipendenza effettiva dell'avvocato, ma anche dell'ap-



parenza di essa.

30 dicembre 2013, n. 222 – Pres. f.f. PER-FETTI – Rel. SICA – P.M. DESTRO (conf.) – avv. A.M.M.

Norme deontologiche - Rapporti con la parte assistita – Inadempimento al mandato - Omessa informazione sullo stato della causa - Illecito deontologico - Sussiste - Rapporti con la parte assistita - Dovere di informazione veritiera e corretta - Misura - Dovere di riservatezza - Formale cessazione dell'incarico - Irrilevanza - Rapporti con la parte assistita – Obbligo di restituzione di documenti - Quadro normativo - Diritto di ritenere atti e documenti di causa - Non sussiste -Dovere di colleganza e collaborazione - Rapporti con il C.d.O. - Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti - Esercizio del diritto di difesa - Illecito deontologico - Esclusione- Art. 47, R.D. n. 34/1934 - Interpretazione-Molteplicità di addebiti - Sanzione - Adeguatezza - Illecito disciplinare – Imputabilità – Elemento soggettivo – Consapevolezza illegittimità condotta - Irrilevanza - Volontarietà dell'azione - Sufficienza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.

Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente, (art. 35 c.d.f.) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito; la maggior o minore gravità di siffatte violazioni non può che incidere solo sulla misura della sanzione applicabile.

L'obbligo di restituzione è previsto: a) dall'art. 2235 c.c che vieta al prestatore di

opera intellettuale di ritenere le cose ed i documenti ricevuti "se non per il periodo necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionale"; b) art. 42 c.d.f. "l'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando ne faccia richiesta"; c) dall'art. 66 del R.D.L. n. 578/1933 "gli avvocati non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti per il mancato pagamento deali onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate". Da questo quadro normativo risulta che non sussiste il diritto dell'avvocato di ritenere gli atti e di documenti di causa, nel caso in cui la parte assistita ne faccia richiesta, né peraltro la restituzione del fascicolo o dei documenti può essere subordinata al pagamento delle spese e dell'onorario. Infatti sono corollari di tale obbligo, affermati costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, l'irrilevanza della circostanza che si tratti di atti, fascicoli e documenti originali o meno, la non necessaria esplicitazione delle motivazioni della richiesta di restituzione. l'insussistenza di rigidi limiti temporali e soprattutto l'impossibilità per l'Avvocato di subordinare la restituzione al pagamento delle spettanze professionali.

Non costituisce illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell'art. 24 c.d.f. la mancata risposta dell'avvocato alla richiesta del Consiglio dell'Ordine di chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto, intervenuta in un momento anteriore all'inizio del procedimento. L'art. 47, R.D. n. 34/1934, come interpretato dal giudice di legittimità, espressamente include nell'ambito dei procedimenti disciplinari che siano stati iniziati il momento della raccolta delle opportune informazioni, dei documenti necessari e della deduzioni che pervengano dall'incolpato e dal pubblico ministero. L'istruzione predibattimentale non è dunque una fase precedente ed esterna al procedimento. Si è infatti ritenuto applicabile il principio del "nemo tenetur contra se edere", pacificamente applicabile in sede di procedimento disciplinare, anche per la fase preliminare. La libertà dell'incolpato di fornire o meno i chiarimenti richiesti corrisponde al diritto di non fornirvi ove li ritenga contrastanti con i sui interessi difensivi, diritto di rango costituzionale che prevale anche su quello del COA a un pieno e corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite dalla legge.

In ossequio al principio enunciato dall'art. 3 c.d.f., nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell'ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell'incolpato.

Se ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione e quindi la configurabilità di dolo generico o specifico è sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto, nei termini di suità della condotta.

30 dicembre 2013, n. 223 – Pres. f.f. PER-FETTI – Rel. FLORIO - P.M. FEDELI (diff.) – avv. S.C.

Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e colleganza - Uso di espressioni offensive nella corrispondenza – Illecito deontologico – Esimente provocazione - Irrilevanza.

L'utilizzo di espressioni oggettivamente offensive verso il collega avversario non può essere giustificata dalla ritorsione, provocazione e reciprocità delle offese (nella specie, il CNF ha confermato la responsabilità dell'incolpato, ritenendo tra l'altro che l'esistenza di un clima di aperta ostilità nei suoi confronti, avrebbe dovuto comunque indurlo ad una condotta diversa poiché il professionista, proprio perché tale, ha strumenti, conoscenze e abilità che



gli consentono di manifestare il suo disappunto con proprietà di linguaggio e in modo tecnico).

30 dicembre 2013, n. 227 — Pres. f.f. PER-FETTI — Rel. BROCCARDO — P.M. FEDELI (diff.) — avv. C.L.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difensore di fiducia – Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza – Osservanza del mandato – Sostituzione nell'udienza dibattimentale – Conoscenza superficiale del processo da parte del sostituto – Illecito deontologico a carico del dominus – Sussiste.

Norme deontologiche — Ordine gerarchico tra processo penale e procedimento arbitrale — Inadempimento del mandato — Mancata partecipazione all'udienza dibattimentale — Illecito deontologico — Sussiste.

Viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza per trascuratezza e mancanza di diligenza nell'espletamento del mandato, il professionista che deleghi la difesa del dibattimento a che nella sostanza non conosca il processo o che lo conosca in maniera superficiale, poiché la conoscenza approfondita del processo si acquisisce tramite lo studio del fascicolo e non può certo derivare dall'aver estratto copia delle carte o dall'aver intrattenuto un colloquio informativo con il dominus. A ciò aggiungasi che l'eventuale assenza di collaborazione da parte del cliente nella costruzione della linea difensiva o la sua inaffidabilità possono costituire giusta causa di recesso da parte del difensore, ma non legittimano la sua eventuale trascuratezza od il disinteresse per gli sviluppi processuali tanto più quando questi siano potenzialmente negativi.

Il processo penale e il procedimento arbitrale si connotano ben diversamente tra loro per essere espressione, l'una, delle potestà punitiva dello Stato e, l'altra, dell'autonomia negoziale privata: l'osservanza del mandato impone, pertanto, scelte che non devono essere orientate esclusivamente sulla base dell'ammontare

della pratica o dell'importanza che personalmente vi si annetta, ma della natura dei beni tutelati secondo una comparazione dei loro valori. La rilevanza della trascuratezza nell'adempimento del mandato professionale va valutata, infatti, non solo in relazione alla sua reiterazione, alla sua sistematicità od alla gravità delle conseguenze negative, ma anche avendo riguardo al contesto nel quale l'inadempimento è maturato ed alle motivazioni che lo hanno determinato (nella specie, il CNF ha confermato la sanzione della censura per avere l'incolpato, essendo egli stesso impegnato in un procedimento arbitrale, delegato la difesa nel dibattimento a chi nella sostanza non conosceva il processo o la conosceva in maniera superficiale, da ciò conseguendo grave negligenza e trascuratezza non scusabile nell'adempimento del mandato professionale).

20 febbraio 2014, n. 7 – Pres. f.f. PERFET-TI – Rel. PICCHIONI – P.M. DESTRO (conf.) – avv. E.C.

Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Ammissione al gratuito patrocinio – Richiesta impropria e indebita – Illecito deontologico – Sussiste.

La richiesta dell'avvocato di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove impropria ed indebita, integra un comportamento che non si confà ai canoni della probità, della dignità e del decoro, ai quali l'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta, sia professionale che non professionale, e consente quindi di ritenere integrata e fondata l'accusa di aver violato l'art. 5 del codice deontologico forense.

21 febbraio 2014, n. 19 – Pres. f.f. MOR-LINO- Rel. MERLI – P.M. DESTRO (diff.) – avv. A.S.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Accordi sulla definizione del compenso – Limiti.

Il nuovo testo dell'art. 45 c.d., sotto la rubrica "accordi sulla definizione del com-

penso", nel consentire all'avvocato ed al patrocinatore di determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all'art. 1261 c.c., fermo restando che, nell'interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre proporzionati all'attività svolta. Siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso.


18 marzo 2014, n. 26 – Pres. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI – P.M. APICE (parz.diff.) – avv. C.S.

Norme deontologiche – Dovere di competenza – Obbligo di aggiornamento professionale – Art. 13 c.d.f. – Interpretazione – Regolamento CNF sulla formazione continua degli avvocati – Legittimità.

La fonte del potere di emanare norme di deontologia professionale vincolanti per i singoli professionisti è costituita dagli artt. 12 comma 1 e 38 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578. L'art. 2 comma 3. d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella l. 4 agosto 2006 n. 248, inoltre, non solo consente, ma impone agli ordini professionali di adottare misure riguardanti l'aggiornamento professionale degli iscritti: sussiste quindi nell'ordinamento una norma cui deve essere riferita l'attività formativa degli avvocati. La serietà delle misure comporta la necessità di sanzioni per il loro mancato rispetto, che può trovare risposta nel potere di regolamentazione deontologica degli ordini professionali. Così appare legittima la norma contenuta nell'art. 13, secondo canone, del codice deontologico che prevede il dovere degli iscritti di rispettare i regolamenti concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

16 aprile 2014, n. 50 – Pres. ALPA – Rel. BORSACCHI – P.M. CENICCOLA (conf.) – avv. M.N.

Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Violazione art. 51 c.d.f. – Valutazione caso concreto – Rilevanza





 Rapporti con la parte assistita- Art.
 c.d.f. – Interpretazione – Divieto di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale esaurito.

Procedimento disciplinare – Contestazione dell'addebito - Contenuto – Avvocato – Procedimento disciplinare – Istruttoria – Mancata audizione testi – Nullità – Esclusione.

L'art. 51 del Codice Deontologico Forense, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico affermato, valutando caso per caso la sussistenza dell'illecito. Tale valutazione non può prescindere da una delibera in concreto del decorso del tempo, della natura delle prestazioni professionali rese con il contestato conflitto di interessi, e soprattutto dell'elemento psicologico riferibile al professionista.

La corretta lettura del canone deontologico di cui all'art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico. Ne consegue che l'avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico esaurito.

Va ricordato il principio generale circa la discrezionalità del giudicante in ordine all'introduzione nel procedimento dei mezzi istruttori, sicché non è censurabile né può determinare la nullità della decisione la mancata audizione dei testi indicati ove risulti che il Consiglio abbia ritenuto quegli elementi ininfluenti ai fini della decisione per essere il Collegio già in possesso di elementi sufficienti a determinare l'accertamento.

16 aprile 2014, n. 52 – Pres. f.f. VERMI-GLIO – Rel. PISANO – P.M. DAMASCELLI (conf.) – avv. F.G.

### Il mobbing e il bullismo

Dopo aver affrontato in precedenti articoli la tematica del *mobbing* in relazione al rapporto lavorativo si vuole ora approfondire la relazione con il bullismo.

Anzitutto occorre partire dalla definizione del fenomeno, che recentemente ha tenuto banco (e purtroppo sempre più di freguente) sui mass media nazionali. Il bullismo o mobbing adolescenziale consta nella realizzazione di comportamenti violenti, fisici o verbali, in ambito scolastico e/o sociale nel lasso di tempo che abbraccia l'età di 10/11 anni sino a quella della maggior età. Esso si concretizza sia in manifestazione di disprezzo verso i coetanei (gratuita e ingiustificata) sia in fenomeni più allarmanti di aggressività e crudeltà fisica non solo in strada, ma anche in luoghi di svago, o in quelli istituzionali educativi, come la scuola, dove ogni individuo da bambino si trasforma, crescendo in adulto, ed inizia a interfacciarsi e ad aver rapporti con i coetanei e quindi con la società. Recentemente si è raffrontato il bullismo al mobbing per le conseguenze psicologiche che si riverberano sulla vittima designata, considerando, il bullismo, quale manifestazione adolescenziale o di età evolutiva del mobbing. A differenza di quest'ultimo fenomeno il bullismo non riceve alcuna definizione né in ambito giuridico (dottrinale e/o giurisprudenziale) né in quello legislativo, nonostante sempre più spesso esso sia stato affrontato in varie decisioni, alcune relative a casi gravi. Ciò tanto più, dal momento che il bullismo non viene considerato come una fattispecie avente rilevanza giuridica, ma è analizzato soprattutto, se non esclusivamente, sotto l'aspetto psicologico. Logicamente comportamenti di questa rilevanza non possono essere sottaciuti, qualora abbiano ripercussioni di carattere penale e/o illecito sopratutto se si considera che ogni persona ha il diritto dovere all'istruzione e alla formazione (legge n. 53/2003, art. 2, comma 1, lettera c), che esso è un diritto soggettivo (riconosciuto come tale dal D.Lgs. n. 76/2005, art. 1, comma 6) e si fonda sulla libertà di apprendimento, diritto originario e costitutivo di ogni essere umano. Se quindi un bambino/ragazzo è destinatario passivo di atti di bullismo all'interno dell'istituto scolastico che egli frequenta quotidianamente, se egli subisce maltrattamenti psicologici e spesso anche fisici, se non riesce a fruire concretamente e a pieno del proprio diritto all'istruzione e alla formazione, ma soprattutto se non riesce a sviluppare completamente la propria personalità, in quanto vittima di abusi e soprusi da parte dei suoi coetanei, non si può che concludere che il bullismo abbia i connotati di un fenomeno di rilevanza penale. E in questo senso si sono orientati i Tribunali nazionali che hanno dovuto decidere in merito a fenomeni di questo tipo. Ad esempio il Tribunale dei Minorenni di L'Aquila in data 11/4/2002 ha accertato la responsabilità di un gruppo di minori che, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, hanno percosso un compagno di scuola, labile sul piano psichico, per tutta la durata dell'anno scolastico, in tal modo realizzando una costante persecutorietà che concreta una chiara ipotesi di mobbing.

In ambito invece civilistico si segnala la decisione del Tribunale di Bologna del 4/5/04 avente ad oggetto un caso di lesioni ai danni di un minore in conseguenza da spintonamento da parte di un compagno, ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità dell'amministrazione scolastica per difetto di organizzazione correlata alla mancanza di sorveglianza da parte del personale; lo stesso tribunale ha condannato il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento del danno biologico, del

hai rotto i coglioni, stronzo, ladro, vattene



danno mo-rale e del danno esistenziale, dichiarando inoltre tenuta l'amministrazione scolastica in via di manleva e garanzia contrattuale a rimborsare tutto quanto dovuto dal Ministero.

Queste due decisioni costituiscono un chiaro segno di cambiamento riguardo al fenomeno del "bullismo": oggi le persone vittime di "bullismo" sono considerate parti lese di un reato e, come tali, hanno il diritto di essere risarcite, sussistendo una responsabilità in capo a chi ha il dovere di vigilare sui ragazzi (insegnante) e a chi ha il dovere di controllare che sussista tale vigilanza (amministrazione scolastica) perché istruire ed educare alla socialità in un ambiente sicuro e sereno è un diritto che deve essere tutelato a tutto tondo in ogni sede più opportuna.

La maggior consapevolezza in ordine alla natura giuridica del bullismo è inoltre rinvenibile nella recente riforma scolastica nella quale viene riconosciuto a chiare lettere l'esistenza del diritto soggettivo all'educazione, alla formazione e all'istruzione dei figli attraverso l'iscrizione scolastica e per l'effetto e in conseguenza di ciò l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo e il preciso dovere di garantire tale diritto, impedendo ed evitando che atti illegittimi e/o illeciti possano influire negativamente sul corretto esercizio del citato diritto. Chiara la recente pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha affermato e ribadito tale principio. Con la decisione n. 24456 del 2005, la Suprema Corte ha sancito, da un lato, l'esistenza del vincolo negoziale, nascente tra la scuola e l'allievo mediante l'accoglimento della domanda di iscrizione e, dall'altro, la sussistenza di un rapporto giuridico che si instaura tra l'allievo e l'insegnante in virtù del quale il docente ha non solo l'obbligo di istruire ed educare, ma anche uno specifico obbligo di protezione e sorveglianza, volto ad evitare che gli allievi possano procurarsi da soli danni alla persona.

Luigi Tancredi

# L'incredibile sentenza del Giudice di Pace di Roma.

Giudice di Pace di Roma, sez. Penale, Giudice dott.ssa G. Chessa, sentenza 17 gennaio 2011; art.594 e 612 c.p.; <<....querele che costano tempo e molti soldi. Questi ultimi possono essere spesi in modo più proficuo per tutti, mangiateveli, organizzate ogni tanto una cenetta tutti assieme, una volta a ciascuno mettendo a disposizione la propria casa e a rotazione, vi troverete tutti in migliore salute, in buona armonia e perlomeno in santa pace e così anche noi giudici assegnatari dei vostri fascicoli>>>



Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Giudice di Pace di Roma Dott.ssa Gianfranca Chessa Il Sezione Penale dibattimentale

Il Giudice di Pace dott.ssa Gianfranca Chessa, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2011 ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

Sentenza N.56\2011 DEL 17.1.2011 (depositata in udienza) nella causa penale di primo grado n. 3267\2005 – 3665\2005 – 877\2007 RGDP e n. 2824\2004 – 1063\2004 – 1730\2004 RGNR

Nei confronti di DMA, nato\a a xxxxxxx il yyyyyy, presente IS, nato\a a xxxxxxx il yyyyyy, presente NMG, nato\a a xxxxxxx il yyyyyy, assente BG, nato\a a xxxxxxx il yyyyyy, presente

#### IMPUTATI

DMA, del reato previsto e punito dall'articolo 594 del codice penale, per aver offeso l'onore ed il decoro di IS, proferendo nei suoi confronti le seguenti espressioni: "mi

dentro, avete fatto tutti e tre un'associazione per delinquere" "faccio quello che mi pare, vai a cagare". Fatto avvenuto in Roma il 12 febbraio 2004 in cui è parte offesa IS. DMA, del reato previsto dagli articoli 81, 594 del codice penale, perché offendeva l'onore e il decoro di IS e TC pronunciando le seguenti espressioni: "andate a cagare, andatevene a casa vostra, sei un servo, sei un ladro e tu sei una papera". Fatto avvenuto in Roma, in data 23 agosto 2003, in cui sono persone offese IS e TC. IS, del reato previsto e punito dagli articoli 81 e 594 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo diseano criminoso, offendeva l'onore e il decoro di DMA pronunciando nei suoi confronti le seguenti espressioni: "vecchia, stronza bavosa, figlia di tana, passa chiuse virgolette. Fatto avvenuto in Roma il 28 luglio 2003, 23 agosto 2003, 20 settembre 2003. IS, del reato previsto e punito dagli articoli 81 e 612 comma 1 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava un danno ingiusto a DMA pronunciando nei suoi confronti le seguenti espressioni: "non ti vogliamo ... ti mandiamo in ospedale per parecchi giorni ... te la faremo pagare". Fatto avvenuto in Roma il 28 luglio 2003, 23 agosto 2003, 20 settembre 2003, in cui è parte offesa DMA. NMG, del reato previsto e punito dagli articoli 81 e 612 comma 1 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava un danno ingiusto a DMA pronunciando nei suoi confronti le seguenti espressioni: "quando li incontro con la macchina ti metto sotto". Fatto avvenuto in Roma il 28 luglio 2003, 23 agosto 2003, 20 settembre 2003, in cui è parte offesa DMA. BG, del reato previsto e punito dagli articoli 81 e 612 comma 1 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava un



danno ingiusto a DMA pronunciando nei suoi confronti le seguenti espressioni: "non ti vogliamo ... ti mandiamo in ospedale per parecchi giorni ... te la faremo pagare". Fatto avvenuto in Roma il 28 luglio 2003, 23 agosto 2003, 20 settembre 2003, in cui è parte offesa DMA.

CON L'INTERVENTO DI PM: dott. LV DIFENSORI: avv. AP e SA

#### **MOTIVAZIONE**

il luogo dove si vive, trascorrendo in esso la maggior parte delle tempo, dovrebbe essere luogo di ristoro, di rilassamento, di pace. Così non è per le quattro persone e relative famiglie che vivono al numero xxx di via yyyyyy. DMA è al piano terra con le figlie. BS è al primo piano. La famiglia di IS è al piano terra, confinante con la DMA, con il primo piano, BS lo stesso, la famiglia di NMG. Quattro famiglie che hanno dato vita a diversi fascicoli che vedono la DMA rispettivamente nella veste di persona offesa e di imputata. Qualcosa, è evidente, non gira per il verso giusto. La DMA è intollerante, suscettibile e prende fuoco per un nonnulla? Il BG, l'IS e la NMG sono più tolleranti e meno suscettibili della DMA?

Non sembra, tanto è vero che i fascicoli che vedono la DMA nella veste di imputata sono nove (e qui di guerelata da uno di loro - DMA: 9 imp e 9 po \ BG: 6 imp e 5 po \ IS: 6 imp e 3 po \ NMG: 4 imp e 1 po). Non si contano poi i fascicoli archiviati con la DMA sempre imputata!! Che cosa si intende fare? Desiderate piantate le tende nelle aule del GdP? Non è salutare nella vita ci sono cose migliori e più importanti che gareggiare "nel fargliela pagare". Esaminando poi, sia quanto riportato nelle rispettive imputazioni che quanto riferito dalle varie testimonianze escusse, i fatti sono in sé sono paragonabili a quelle piccole "beghe" che si registrano nelle scuole materne, dove i bambini, a motivo della loro età e quindi della mancanza di esperienza e di capacità di proporzione nel valutare i problemi che vivono nell'interno delle stesse scuole, danno vita a dispetti e piccoli litigi che appunto sono tipici del tempo in cui si verificano. Ma l'età scolastica è stata largamente ed abbondantemente superata per cui è necessario e salutare per tutti che "la si pianti una volta per tutte". La DMA smetterà di (incomprensibile) parole che, (incomprensibile), si rivolge "l'intenzione di farla offendere e di volerla allontanare dalla sua casa", gli altri altrettanto dovranno smettere di raccogliere la palla al balzo per presentare querele che costano tempo e molti soldi. Questi ultimi possono essere spesi in modo più proficuo per tutti, mangiateveli, organizzate ogni tanto una cenetta tutti assieme, una volta a ciascuno mettendo a disposizione la propria casa e a rotazione, vi troverete tutti in migliore salute, in buona armonia e perlomeno in santa pace e così anche noi giudici assegnatari dei vostri fascicoli. Se poi qualcuno ha piacere di trascorrere il proprio tempo all'interno dei locali dove si discute di problemi personali da chiarire, utilizzate Forum o Verdetto Finale, sono (incomprensibile) ma aui no!!!"

#### **PQM**

visto l'articolo 530 del codice di procedura penale assolve tutti dai reati agli stessi rispettivamente ascritti come in epigrafe. Roma, 17 gennaio 2011.
Il Giudice di Pace
Dott.ssa Gianfranca Chessa

Depositato in udienza

Il Cancelliere

### l'abito non fa ... il convento.

Chiedo scusa se, nel titolo del breve ragionamento che svolgerò, ho storpiato il noto proverbio, riferendolo al luogo dove, in genere, si trova il monaco, anziché a quest'ultimo.

Mi spiace sempre, infatti, non essere esatto nelle citazioni, anche se, quando verrà diffuso, questo scritto avrà perso di importanza, visto che, all'epoca, se non proprio cappotti e giacconi, utilizzeremo probabilmente impermeabili e soprabiti.

Il citato proverbio, parlando del religioso, dopo aver appunto sottolineato che l'abito non lo foggia nel suo essere, soggiunge tuttavia: "... ma lo distingue".

Penso sia così anche per il convento.

Non certo per piaggeria o per "captatio benevolentiae" (sono cascato ancora nel latinorum) dico di aver condiviso l'invito dell'estate scorsa da parte del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica all'utilizzo di un vestiario consono all'ambiente.

Soggiungo che, in genere, provo persino un certo disappunto al vedere, per esempio, in chiesa, abbigliamenti che si adatterebbero, se mai, a una spiaggia.

Dipenderà, forse, dalla mia scarsa sensibilità alle gradazioni atmosferiche elevate, ma non capisco il perché di un simile agghindarsi, senza badare a dove ci si trovi.

Non c'è dubbio : sotto quelle vesti molto

informali ben può celarsi un Einstein, ma immagineremmo il grande scienziato alla cerimonia di conferimento del Nobel, in maglietta o canottiera?

Un altro proverbio, questa volta in dialetto lombardo, recita: "Per cumparé, bisogna suffré" che tradotto liberamente significa: "Per affermare un ruolo in certo contesto, occorre pur affrontare qualche sofferenza."

Grazie però ai moderni ritrovati di sartoria, si può quantomeno limitare significativamente il disagio, soprattutto senza scapito di alcun decoro.

ENRICO RIGAMONTI



### Recensione

#### Il collega avv. Francesco Giordano ha recentemente pubblicato due nuovi libri.

"Roberta-Tre anime e un corpo", vicenda raccontata prendendo lo spunto dall'effettiva scomparsa di una giovane donna. Il racconto scorre veloce per condurre alla soluzione del caso, dopo l'appassionata arringa di un anziano penalista, combattuto dall'angoscia per la paventata sorte del proprio assistito.

"Il canto del cigno", sottotitolo "Cronaca di un giorno in pretura".

La scherzosa narrazione dello svolgimento del processo non cancella l'iniziale profondo pathos creato dalla particolare intensità di sentimento e dalla viva commozione dell'autore nel riferire lo stato del decadimento fisico e mentale di soggetti che affrontano l'invecchiamento.

### Cerco/Offro

Cerco per collaborazione interna allo studio una Praticante Avvocato Avv. Renato Cogliati Tel. 348.5115544 info@avvocatocogliati.it

Gli Avv.ti Anna Aldi e Michelle Perego segnalano la disponibilità di un locale all'interno del loro studio. Il locale è completamente arredato e condizionato. Lo studio si trova in Lecco, via F.Ili Cairoli 9/D, all'interno del centro Isolago. Per informazioni contattare i numeri 0341.288411 - 0341.350794

> Affittasi Studio in Lecco, Piazza XX settembre n. 7. Avv. Pino Pozzoli Tel. 0341-360959 email: avvpinopozzoli@libero.it

Lo studio legale Cervati cerca collaboratori (avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico. Tel. 0341 933005

Mail: info@studiolegalecervati.com

Affittasi/Vendesi - Lecco Via dell'Isola n. 1/A Ufficio 4 Locali + Box + Cantina Avv. Francesco Paolo Anzaldi Tel. 0341 285717

Studio Legale in Milano, via Malpighi 12, offre l'uso di una o due stanze, cablate e munite di linea telefonica, con possibilità di usufruire di una sala riunione, di uno spazio server per una propria rete separata e dell'appoggio delle proprie linee sul centralino dello studio. Per maggiori informazioni contattare: Studio Legale Gigante Tel. 02 76006097

Studio Legale in Lecco affitta locali ammobiliati ed attrezzati, con possibilità di usufruire delle strutture dello studio. Avv. Agnese Massaro tel. 0341-288662/338-1995570

Studio Legale in Lecco affitta un locale, anche ammobiliato; con possibilità di fruire delle strutture dello studio e di condividere altri locali. Avv. Stefano Andreotti Tel. 0341.361090

Affittasi un locale in studio legale, cablato e con wi-fi sito in Lecco, via Previati 25, con condivisione ampia sala riunioni e spazio archivio, e possibilità di usufruire delle strutture dello studio. Avv. Giuseppe Visconti tel. 3355864108 - 0341286800

L'avv. Arianna Imbasciati tel. 0341.362215 segnala la disponibilità di un locale all'interno del suo ufficio. Il locale è completamente arredato e condizionato. Sussiste disponibilità a fruire dei servizi nonché di condividere altri locali dello studio

Studio legale e Tributario a Milano, vicinanze Tribunale (Zona Piazza 5 Giornate), offre disponibilità stanza/stanze ed uso sala riunioni. Possibilità anche domiciliazione e/o recapito, e/o utilizzo sala riunioni. Contatti: 02 58315575 - 347 1504932 E-mail: amorosilex@gmail.com



### In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

### TAMARA DE LEMPICKA

### **VERONA**

Amo – Palazzo Forti

dal 20 Settembre 2015 al 31 Gennaio 2016

info: www.mostratamara.it tel. 045 8538154

### **ORIZZONTE NORD-SUD**

Protagonisti dell'arte europea ai due versanti delle Alpi 1840-1960

### **LUGANO**

LAC – Piazza Luini

dal 12 Settembre 2015 al 10 Gennaio 2016

info: www.masilugano.ch

### **IN TICINO**

Presenze d'arte nella Svizzera italiana 1840-1960

### **LUGANO**

Palazzo Reali

dal 12 Settembre 2015 al 28 Febbraio 2016

info: www.masilugano.ch

### DA RAFFAELLO A SCHIELE

#### **MILANO**

Palazzo Reale

dal 17 Settembre 2015 al 7 Febbraio 2016

tel. 02 54911 www.daraffaelloaschiele.it

### D'APRÈS MICHELANGELO

#### **MILANO**

Castello sforzesco Antico Ospedale Spagnolo

dal 30 Settembre 2015 al 10 Gennaio 2016

tel. 02 88463660

## Anteprima...

### PIERO DELLA FRANCESCA

Indagine su un mito


#### **FORLI'**

Musei San Domenico

dal 13 Febbraio 2016 al 26 Giugno 2016

tel. 0543/1912030-031





Domenico Zampieri detto il Domenichino (attribuito) Studio di un pennacchio di Sant'Andrea della Valle, matita e biacca su carta cm 36,2 x 26

## PEREGOLIBRI STYLE > NEWS > OFFICE > SCHOOL

